

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27125 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 28/12/2016

3550
2016

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21762/2009 R.G. proposto da

**ESERCIZI GINO DI MAMBO YAPI LEOPOLD DESIRÈ & C. S.N.C. IN
LIQUIDAZIONE,**

in persona del liquidatore *pro tempore*, sig. Mambo Yapi Leopold Desire,

**SANGUINETTI PAOLO, SANGUINETTI ALESSIO, SANGUINETTI
DANIELA, PILIA MARIO,**

elettivamente domiciliati in Roma, Via Federico Confalonieri 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Emanuele Coglitore e Paolo Centore, giusta procura in calce al ricorso,

- *ricorrenti* -

- **contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE,

- *intimata* -

5



avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 35/10/2008, depositata il 03/07/2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per i ricorrenti l'Avv. Carlo Albini, per delega;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili per l'Agenzia delle entrate;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria Soldi, la quale ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Pronunciando in controversia relativa alle impugnazioni proposte dalla Esercizi Gino Di Mambo Yapi Leopold Desirè & C. s.n.c. in liquidazione e dai soci Sanguinetti Paolo, Sanguinetti Alessio, Sanguinetti Daniela e Pilia Mario, avverso avvisi emessi dall'Agenzia delle entrate per il recupero di Iva, Ilor e Irpef relative agli anni 1997 e 1998, calcolate in ragione del maggior volume di affari e della indeducibilità di alcuni costi accertati all'esito di verifica della Guardia di Finanza, la C.T.R. della Liguria, con sentenza depositata in data 3/7/2008, ha confermato, previa riunione, le sentenze di primo grado che avevano rigettato i ricorsi.

Per quanto ancora rileva, la C.T.R., in relazione alle sollevate eccezioni, ha evidenziato che:

- non sussisteva la dedotta violazione di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto era stata tempestivamente comunicata la data di trattazione alla parte costituita (nello specifico all'avv. Gianpiero, procuratore domiciliatario costituitosi, nominato con procura dei contribuenti nell'atto di istanza di sospensione);

- non sussisteva neanche la dedotta violazione dell'art. 9, comma 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto, alla data di entrata in vigore della legge medesima, era già stato consegnato all'interessato il processo verbale di constatazione con esito positivo, sicché, ai sensi dell'art. 9, comma 14, non poteva operare il meccanismo della definizione automatica delle imposte;

- ai fini dell'accertamento Iva 1997, operava la proroga biennale del termine ex art. 10 legge n. 289/2002, prevista infatti per tutti i contribuenti che non si erano avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 9, senza quindi alcuna distinzione tra contribuenti che ciò non avevano potuto fare perché soggetti a cause ostative e contribuenti che a tanto si erano determinati per libera scelta;

- le eventuali nullità della notifica degli avvisi di accertamento erano state sanate dall'avvenuta impugnazione degli stessi;

- nell'avviso non vi era stato un recepimento acritico dell'operato della Guardia di Finanza, ma ogni singolo motivo della pretesa fiscale era stato giustificato, sicché l'avviso in questione doveva ritenersi adeguatamente motivato, senza alcun bisogno dell'allegazione di quanto conseguito nella precedente fase;

- in ordine al procedimento di irrogazione delle sanzioni, l'Ufficio aveva scrupolosamente rispettato il dettato dell'art. 16 legge n. 289/2002;

- non avevano alcun rilievo le possibili interferenze tra il giudicato penale e quello fiscale, in quanto, ai fini del reddito accertato, gli importi degli assegni oggetto del procedimento in sede penale erano stati considerati in relazione alla loro capacità a formare reddito e non per la loro eventuale provenienza illecita;

- la ricostruzione del reddito era esente da vizi formali e sostanziali, le doglianze erano prive di riscontro e la non deducibilità dei canoni leasing risultava chiaramente dalle visure.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la società ed i soci, affidato a nove motivi.

L'Agenzia delle entrate ha depositato c.d. *atto di costituzione* al solo fine della partecipazione all'udienza di discussione.

3. Con ordinanza interlocutoria del 17/4/2015 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando in via pregiudiziale - ai sensi

dell'art. 360, comma primo n. 4, cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 101 cod. proc. civ. e 111, comma 2, Cost., deducono la nullità della sentenza impugnata per aver omesso di rilevare il vizio che inficiava le sentenze di primo grado, in quanto separatamente emesse in violazione del principio del contraddittorio in ipotesi in cui era invece configurabile l'esistenza *ab origine* di un litisconsorzio necessario tra i soci e la società secondo il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 14815 del 2008.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano – ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 4, cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 1, e 14 d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 101 cod. proc. civ. e 111, comma 2, Cost., per non avere la C.T.R. rilevato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di essi ricorrenti conseguente alla omessa comunicazione dell'avviso di trattazione al dott. Ferruccio Bogetti, unico difensore domiciliatario nominato nei ricorsi principali proposti dalla società e dai soci (essendo stato, invece, tale avviso comunicato esclusivamente all'Avv. Giampietro, nominato solo per presentare, in ciascuno dei procedimenti separatamente trattati, la successiva istanza di sospensione della cartella di pagamento).

6. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 9, commi 10 lett. a) e 14, nonché dell'art. 10 legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all'art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto, con riferimento alla eccepita presentazione di richiesta di definizione automatica ex art. 9 legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'ammissibilità della stessa ostasse, come ritenuto dall'ufficio, ai sensi del comma 14 della medesima disposizione, la mera consegna, da parte degli agenti verificatori, del processo verbale di verifica del 10 giugno 1999 e del successivo processo verbale di verifica parziale del 26 luglio 2000, erroneamente parificata - secondo i ricorrenti - alla notifica del processo verbale di constatazione a tal fine



richiesta dalla citata norma.

7. Con il quarto motivo i ricorrenti - denunciando, ex art. 360, comma primo n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 145, commi 2 e 3, cod. proc. civ. e degli artt. 148 e 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. - deducono la nullità della sentenza impugnata per avere la C.T.R. ommesso di esaminare e valutare le singole doglianze formulate dalla parte appellante con riferimento alle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento, ritenendo che i vizi contestati al riguardo dessero luogo a nullità sanabile con la costituzione in giudizio, ancorché con l'atto d'appello essi avessero chiesto una pronuncia sull'inesistenza della notificazione dei detti atti impositivi.

8. Con il quinto motivo i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ. per avere la C.T.R. ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi di accertamento, pur avendo gli stessi recepito acriticamente i risultati dei detti processi verbali di verifica, richiamati ma non allegati negli avvisi e mai conosciuti dai contribuenti.

9. Con il sesto motivo i contribuenti - denunciando, ex art. 360, comma primo n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 654 cod. proc. pen. e 112 cod. proc. civ. - lamentano che la C.T.R., limitandosi ad affermare che le somme versate e prelevate in nero erano state considerate per la loro capacità a produrre reddito, non ha risposto alle sollevate doglianze sull'inevitabile implicazione del giudicato penale eventualmente assolutorio sul giudicato tributario.

10. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, comma 1, e 16, comma 2, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. dichiarato legittimo il criterio automatico di applicazione delle sanzioni nei

5



confronti della società e dei soci, senza in alcun modo valutare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che presiedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

11. Con l'ottavo motivo deducono - ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 15, 51 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 32, comma 1 n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 2727 cod. civ., per avere la C.T.R. confermato la validità della pretesa fiscale che aveva considerato ricavi i versamenti senza accertare induttivamente anche i costi e senza scorporare l'IVA.

12. Con il nono motivo i ricorrenti denunciano, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. posto a carico dei contribuenti l'onere di provare l'inerenza del costo rappresentato dai canoni di leasing dell'immobile usato come foresteria dalla società, senza alcuna verifica dei presupposti invocati dai contribuenti e nonostante l'ampio concetto di inerenza elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.

13. È infondato il primo motivo.

L'esigenza sostanziale del *simultaneus processus* deve ritenersi soddisfatta già nel giudizio di primo grado, nella prospettiva affermata da Cass. Civ., Sez. 5, n. 3830 del 18/02/2010, Rv. 611765, secondo cui «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto

5



dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Conf. Cass., Sez. 5, n. 15851 del 29/07/2016; Sez. 5, n. 6876 del 08/04/2016; Sez. 6 - 5, Ord. n. 2014 del 29/01/2014, Rv. 629182; Sez. 5, n. 22122 del 29/10/2010, Rv. 615662; Sez. 5, n. 16223 del 09/07/2010, Rv. 614045; v. anche, Sez. 5, n. 2907 del 10/02/2010, Rv. 611850).

Secondo quanto ricavabile pacificamente dagli atti si è infatti in presenza di ricorsi che, pur proposti separatamente dai soci e dalla s.n.c. avverso i distinti avvisi di accertamento nascenti dalla medesima rettifica operata nei confronti di quest'ultima e non formalmente riuniti nel giudizio di primo grado, sono stati di fatto trattati contestualmente e decisi, già nel grado predetto, nelle medesime udienze, per essere poi anche formalmente riuniti in grado d'appello.

14. È infondato anche il secondo motivo.

Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, dall'esame degli atti acquisiti del giudizio di merito, cui questa Corte ha accesso diretto trattandosi di verificare la sussistenza di un dedotto *error in procedendo*, risulta che l'Avv.

Giampietro è stato nominato difensore con procura (sia pure nell'atto di istanza di sospensione) dai contribuenti, che hanno anche eletto domicilio presso il suo studio.

Lo stesso deve pertanto considerarsi pienamente legittimato a riceversi la comunicazione della data stabilita per la trattazione della controversia prescritta dall'art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

15. È pure infondato il terzo motivo.

Secondo consolidato orientamento, cui questa Corte intende dare continuità, in mancanza di ragione alcuna per discostarsene, *«in tema di condono fiscale, la consegna al contribuente di un processo verbale di constatazione, redatto all'esito di una verifica della Guardia di Finanza "con esito positivo", rende inoperante la definizione automatica per l'anno a cui si riferisce, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, analogamente alla notifica del predetto verbale, atteso che, a tal fine, rileva la funzione e non la provenienza dell'atto, mentre l'attestazione di avvenuta consegna del verbale al contribuente, risultante dalla sottoscrizione per ricevuta, è idonea a soddisfare la medesima esigenza di certezza sottesa alla notificazione, ossia la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario»* (v. *ex multis* Cass. n. 16680/2016; 26702/14; conf. nn. 1554/12, 14366/11, 24913/05).

Né è dato distinguere al detto fine tra p.v.c. e processo verbale di verifica, sia perché gli stessi ricorrenti non riempiono di contenuto alcuno tale da loro ipotizzata distinzione (omettendo in particolare di rimarcare in cosa quest'ultimo si differenzerebbe, nel caso concreto e ai fini in esame, da un p.v.c.), sia e comunque perché anche l'avvenuta consegna del verbale di verifica presuppone e manifesta comunque un'attività prodromica all'avviso di accertamento, come tale ostativa alla definizione automatica; detta definizione presuppone infatti l'assenza di qualsiasi attività accertativa ed è basata sulla spontanea dichiarazione del contribuente.

16. Palesemente infondato è poi il quarto motivo.

L'eccezione alla quale si fa riferimento è stata correttamente disattesa dal giudice *a quo* in conformità al principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «*in caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento ..., trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.*» (v. Cass., Sez. 5, n. 15554 del 02/07/2009, Rv. 608847; v. anche Sez. 5, n. 10445 del 12/05/2011, Rv. 618086; Sez. 5, n. 654 del 15/01/2014, Rv. 629235; Sez. 5, n. 8374 del 24/04/2015, Rv. 635171).

17. È anche infondato il quinto motivo.

In base al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ed al d.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, se la motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Secondo pacifico indirizzo, però, non ricorre la violazione di tali norme ove copia del p.v.c, richiamato dall'avviso di accertamento, sia stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale della società contribuente. Tale interpretazione della norma è coerente allo Statuto dei diritti del contribuente. Come affermato da questa Corte, infatti, in tema di motivazione *per relationem* degli atti d'imposizione tributaria, la legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione

di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli (v. *ex multis* Cass., Sez. 5, n. 407 del 14/01/2015, Rv. 634243; Sez. 5, n. 18073 del 02/07/2008).

Nel caso di specie, gli stessi ricorrenti ammettono, sia pure in altra parte del ricorso, che il processo verbale di verifica richiamato negli avvisi di accertamento sia stato ad essi consegnato *brevi manu* (v. terzo motivo) – donde l'infondatezza e comunque l'irrilevanza della affermazione secondo cui tali avvisi non sarebbero stati «*mai conosciuti*», peraltro estremamente laconica e avulsa dalla illustrazione del motivo, incentrato piuttosto sulla asserita mancanza di un *critico* esame nell'atto delle risultanze di tali atti.

Sotto tale ultimo profilo, la doglianza si appalesa altresì da un lato inammissibile, per difetto di autosufficienza, non essendo indicati i passaggi della motivazione dell'atto che, risolvendosi in ipotesi in un *acritico* rimando alle risultanze dei processi verbali redatti dai verificatori, non consentirebbero di comprendere le ragioni in fatto e in diritto della pretesa impositiva; dall'altro, infondato, nella misura in cui sembra sostenere l'inammissibilità in radice di una motivazione *per relationem*, invece perfettamente consentita nei sensi e nei limiti sopra illustrati.

18. Il sesto motivo è inammissibile o, comunque, infondato.

Il rilievo della inammissibilità discende anzitutto dalla non chiara indicazione del tipo di vizio denunciato.

In ogni caso, se quello dedotto deve intendersi come vizio di violazione di legge manca di idoneo quesito di diritto; se va invece considerato come vizio di motivazione manca di chiara indicazione del fatto controverso; se infine deve intendersi come violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la censura è palesemente infondata in quanto la C.T.R. ha comunque risposto alla doglianza, come del resto nel corpo del motivo affermato dagli stessi ricorrenti che sembrano piuttosto dolersi della risposta data, in termini però non ritualmente riconducibili – per le ragioni dette – ad alcuno degli altri vizi astrattamente ipotizzabili.

9

19. È altresì inammissibile il settimo motivo.

La censura omette di indicare specificamente l'affermazione in diritto contenuta nella sentenza gravata che si assume in contrasto con le norme che si pretendono violate. Le contestazioni mosse dalla ricorrente afferiscono per vero più propriamente alla valutazione di merito operata dalla C.T.R., muovendo esse pertanto non già sul piano della interpretazione della norma e della corretta ricognizione della fattispecie astratta da essa prevista, quanto piuttosto su quello della ricognizione della fattispecie concreta quale emersa dalle risultanze di causa e, dunque, impingendo il diverso tema della coerenza e adeguatezza della motivazione: rispetto al quale però la censura si appalesa del tutto generica e comunque mancante di adeguato momento di sintesi, richiesto come noto ex art. 366-bis cod. proc. civ., norma applicabile alla fattispecie *ratione temporis*.

20. È altresì infondato l'ottavo motivo.

Come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, l'art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede una presunzione legale imponendo di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono stati registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 13035 del 24/07/2012, Rv. 623410; Sez. 5, n. 25502 del 30/11/2011, Rv. 620342).

Tale principio trova limitata deroga solo nei confronti dei *lavoratori autonomi*, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente alle parole «o compensi». Con l'inserimento di tale inciso ad opera della citata disposizione novellatrice, l'ambito operativo della presunzione relativa ai prelevamenti bancari posta dall'art. 32, comma 1, n. 2, originariamente limitato unicamente agli imprenditori, era stato

esteso ai lavoratori autonomi; proprio tale estensione è stata giudicata dalla corte delle leggi lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, «essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito».

Al di fuori di detta ipotesi – che nella specie evidentemente non ricorre – e sempre secondo quanto affermato da questa Corte con riferimento all'acquisizione dei movimenti di conto corrente bancario, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (v. Cass., Sez. 5, n. 15565 del 27/07/2016; Sez. 5, n. 16896 del 24/07/2014, Rv. 632140; Sez. 5, n. 14675 del 23/06/2006, Rv. 591460).

21. È infondato infine anche l'ultimo motivo.

Secondo pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.P.R. n. 597 del 1973 e del d.P.R. n. 598 del 1973, che del d.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente. Inoltre, poiché nei poteri dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi (v. Cass., Sez. 5, n. 4554 del 25/02/2010, Rv. 611839; Sez. 5, n. 11240 del 30/07/2002, Rv. 556397).

Nel caso di specie la C.T.R. si è pienamente conformata a tale principio e

non si vede pertanto, sotto tale profilo, spazio alcuno per le censure svolte dalla ricorrente, le quali del resto, a ben vedere, si muovono più propriamente sul piano della valutazione delle prove e della motivazione e sono sotto tale profilo palesemente inammissibili, per difetto di specificità e comunque per l'inosservanza del già richiamato requisito di forma prescritto dall'art. 366-bis cod. proc. civ..

22. Deve in definitiva pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 12.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso il 13/10/2016